

COMUNE DI PERUGIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 112 DEL 25.11.2013

L'anno **DUEMILATREDICI** il giorno **VENTICINQUE** del mese di **NOVEMBRE**, alle ore **18,18**, nella consueta sala delle adunanze del Palazzo dei Priori, convocato nelle forme e nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale. Eseguito l'appello nominale risultano:

Accertata la validità dell'adunanza in **PRIMA** convocazione, il **PRESIDENTE** Dr. **ALESSANDRO MARIUCCI** dichiara aperta la seduta alla quale assiste **II SEGRETARIO GENERALE** Dr. **FRANESCO DI MASSA.**

Sono designati scrutatori i Signori Consiglieri ------

La seduta è PUBBLICA CON VOTAZIONE PALESE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta della G.C. n. 90 del 13.11.2013;

RICHIAMATA la precedente Pre-consiliare della Giunta n. 86 del 22.10.2013 avente ad oggetto: "IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2013 - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI";

RILEVATO CHE:

- la Legge 28 ottobre 2013, n. 124 di conversione del D.L. 31 agosto 2013, n. 102, ha introdotto l'art. 2-bis il quale prevede la facoltà dei Comuni, per l'anno 2013, limitatamente alla seconda rata dell'imposta municipale propria, di equiparare all'abitazione principale le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale; l'agevolazione può essere applicata ad una sola uni-

PROT. n.	del	
Codice Archiv.ne		
Documenti non allegati		
Allegati		

OGGETTO:

,	INTEGRAZIONE PRE-CONSILIARE N. 86 DEL 22.10.2013 AD OGGETTO: "IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2013 - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI"
	☑ Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4°, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267
	□ Pubblicata all'Albo Pretorio a decorrere dal 30.11.2013
Ξ.	Divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134, comma 3°, D.Lgs. 18.08.2000 n.267, il

] Pl	JBBLICATA ALL	'ALBO PRETORIO	:

RIPUBBLI	CATA ALL'ALBO PRETORIO:
dal	al

PERUGIA, li

tà immobiliare. Il Comune definisce i criteri e le modalità per l'applicazione dell'agevolazione, compreso il limite dell'indicatore ISEE al quale subordinare la fruizione del beneficio;

- la predetta disposizione ripristina, limitandone il campo di applicazione, una analoga facoltà prevista dalla normativa in materia di ICI (soppressa poi dal regime IMU sperimentale) che era stata recepita dal Comune di Perugia nell'apposito Regolamento (art. 6);
- la proposta di determinazione delle aliquote e delle detrazioni IMU per l'anno 2013 era stata predisposta prima dell'entrata in vigore della disposizione sopra citata;

RITENUTO di esercitare per l'anno 2013, limitatamente alla seconda rata dell'IMU, la facoltà di cui all'art. 2-bis del D.L. 31 agosto 2013 n. 102 introdotto in sede di conversione dalla Legge 28 ottobre 2013, n. 124, integrando la suddetta delibera pre-consiliare approvata in seduta odierna con propria deliberazione n. 111 del 25.11.2013 dichiarata immediatamente esecutiva come segue:

- inserire in narrativa le formule:

"Visto l' art. 2-bis del D.L. 31 agosto 2013 n. 102 introdotto in sede di conversione dalla Legge 28 ottobre 2013, n. 124"

"Ritenuto di esercitare per l'anno 2013, limitatamente alla seconda rata dell'IMU, la facoltà di equiparare all'abitazione principale le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale; l'agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare a condizione che il soggetto passivo abbia un reddito calcolato in base all'ISEE inferiore ad € 30.000,00; ai fini della richiesta del contributo ministeriale per il minor gettito il soggetto passivo interessato all'applicazione dell'agevolazione è tenuto a presentare – entro il 31 gennaio 2014 – apposita dichiarazione redatta sul modello predisposto dagli uffici comunali competenti";

- inserire nel dispositivo la formula: "per l'anno 2013, limitatamente alla seconda rata dell'IMU, le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale sono equiparate all'abitazione principale; l'agevolazione è applicabile ad una sola unità immobiliare posseduta dal soggetto passivo ai fini dell'IMU concedente qualora abbia un reddito calcolato in base all'ISEE inferiore ad € 30.000,00; ai fini della richiesta del contributo ministeriale per il minor gettito il soggetto passivo interessato all'applicazione dell'agevolazione è tenuto a presentare – entro il 31 gennaio 2014 – apposita dichiarazione redatta sul modello predisposto dagli uffici comunali competenti";

Acquisiti, sulla presente proposta, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del TUEL;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Dato atto del pareri favorevole espresso, dalla II^ Commissione consiliare permanente;

Udita la relazione del Presidente della Commissione, gli interventi e le dichiarazioni di voto;



Con voti 22 favorevoli, 12 contrari espressi con sistema di votazione elettronico dai 34 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA:

- Di integrare la deliberazione del Consiglio Comunale n. 111 del 25.11.2013 dichiarata immediatamente esecutiva come segue:
- inserire in narrativa le formule:

"Visto l' art. 2-bis del D.L. 31 agosto 2013 n. 102 introdotto in sede di conversione dalla Legge 28 ottobre 2013, n. 124"

"Ritenuto di esercitare per l'anno 2013, limitatamente alla seconda rata dell'IMU, la facoltà di equiparare all'abitazione principale le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale; l'agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare a condizione che il soggetto passivo ai fini dell'IMU abbia un reddito calcolato in base all'ISEE inferiore ad € 30.000,00; ai fini della richiesta del contributo ministeriale per il minor gettito il soggetto passivo interessato all'applicazione dell'agevolazione è tenuto a presentare – entro il 31 gennaio 2014 – apposita dichiarazione redatta sul modello predisposto dagli uffici comunali competenti";

- inserire nel dispositivo la formula: "per l'anno 2013, limitatamente alla seconda rata dell'IMU, le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale sono equiparate all'abitazione principale; l'agevolazione è applicabile ad una sola unità immobiliare posseduta dal soggetto passivo, ai fini dell'IMU, concedente qualora abbia un reddito calcolato in base all'ISEE inferiore ad € 30.000,00; ai fini della richiesta del contributo ministeriale per il minor gettito il soggetto passivo interessato all'applicazione dell'agevolazione è tenuto a presentare – entro il 31 gennaio 2014 – apposita dichiarazione redatta sul modello predisposto dagli uffici comunali competenti";

Escono dall'aula i Consiglieri Neri, Sbrenna, Scarponi.

I presenti sono 31.

Indi, attesa l'urgenza, su proposta del Presidente, con voti 22 favorevoli, 9 contrari espressi con sistema di votazione elettronico dai 31 Consiglieri presenti e votanti di dichiara l'atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.